



CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA

SCADENZA

30 MAGGIO 2025

AREA GEOGRAFICA:	ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA
SETTORE ATTIVITÀ:	ESCLUSI I SETTORI DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA, CARBONIFERA E DELLA LIGNITE, DELL'ENERGIA, DELLA BANDA LARGA NONCHÉ I SETTORI CREDITIZIO, FINANZIARIO E ASSICURATIVO, TRASPORTI
BENEFICIARI:	IMPRESE DI QUALSIASI DIMENSIONE
SPESE FINANZIATE:	IMPIANTI MACCHINARI E ATTREZZATURE NUOVI DI FABBRICA - TERRENO - IMMOBILI
TIPO AGEVOLAZIONE:	CREDITO IMPOSTA
DOTAZIONE FINANZIARIA:	3.140.000.000 €

Finalità

Favorire la realizzazione di investimenti nel Mezzogiorno

Beneficiari

Beneficiari del credito sono le imprese che investono nell'acquisto o nel leasing di immobili, terreni o beni (quali macchinari, impianti e attrezzature) strumentali alle strutture produttive già esistenti o da insediare nel territorio.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria **siderurgica, carbonifera e della lignite**, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle **infrastrutture energetiche**, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, della banda larga nonché ai **settori creditizio, finanziario e assicurativo**, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Agevolazioni

Il Credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di **100 milioni di euro e di importo almeno pari a 200 mila euro**.

Il credito di imposta è determinato:

- nella misura del **40% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**;
- nella misura del **30%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Basilicata, Molise e Sardegna**;
- nella misura massima, **rispettivamente del 50% e del 40%**, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli **investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna**;
- nella misura del **15%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle **zone assistite della regione Abruzzo** indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, **i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.**

Le maggiorazioni di aliquota previste per piccole e medie imprese si applicano solamente per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro. Per gli investimenti delle PMI sopra i 50 milioni di euro si applicano le aliquote stabilite per le grandi imprese.

L'**ammontare massimo** del credito d'imposta fruibile sarà determinato entro il 22 luglio, sulla base del rapporto totale tra i fondi disponibili e i crediti prenotati. Nel caso in cui questi ultimi superino i primi, **l'aliquota sarà proporzionalmente ridotta.**

CUMULI

- Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti **de minimis** e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento;
- il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato, **risulta cumulabile con il credito d'imposta Transizione 5.0.**

Cosa Finanzia

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, riguardanti:

- **realizzazione di nuovo stabilimento;**
- **ampliamento** di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
- **diversificazione della produzione** di uno stabilimento esistente;
- **trasformazione radicale del processo produttivo** complessivo di uno stabilimento esistente

Gli investimenti saranno realizzati presso:

- **strutture produttive già esistenti**
- **strutture da impiantare nella ZES unica.**

Gli **interventi edilizi** saranno rilevanti solo ove siano strettamente connessi ad un nuovo investimento

Spese Ammissibili

- Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- **acquisto di terreni;**
- **acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili** strumentali agli investimenti.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento.

Il credito di imposta Zes si applica agli investimenti in **beni strumentali "nuovi"**.

Per poter ottenere il beneficio, i **beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa** e quindi, devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Esclusioni:

- **sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita**, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo;
- gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano **in funzione entro il secondo periodo d'imposta** successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, **entro il quinto periodo d'imposta** successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di questi beni.

Le imprese beneficiarie devono mantenere l'attività nelle aree di realizzo dell'investimento oggetto di agevolazione per **almeno cinque anni** dopo il completamento dell'investimento, pena la revoca dei benefici concessi.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di **locazione finanziaria**, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Termini

Il **credito d'imposta ZES Unica** riguarderà **investimenti realizzati (ovvero "consegnati) dal primo gennaio 2024 al 15 novembre 2024.**

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, **a partire dal 12 giugno e fino al 12 luglio 2024**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

+++++ La **legge di bilancio 2025** ha esteso l'agevolazione agli investimenti realizzati **dal 1° gennaio al 15 novembre 2025**, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro. Gli operatori economici interessati **dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025**, nonché attestare successivamente (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (è previsto un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate)+++++

Erogazioni

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

++++Nel caso in cui si intenda **rinunciare totalmente al credito d'imposta** richiesto con la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024, non va presentata la comunicazione integrativa prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024. Come previsto dal comma 1 del citato articolo 1, infatti, la mancata presentazione della comunicazione integrativa comporta la decadenza automatica dall'agevolazione++++



Per maggiori informazioni su questo bando, [CLICCA QUI](#)

Clausola di esclusione di responsabilità

Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa.

La Sef Sas non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa e la modulistica di riferimento della misura agevolativa, pubblicata secondo le modalità previste dal bando